



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Modalità per lo svolgimento dei Servizi per il lavoro
regolati dagli Avvisi pubblici n. 1 e n. 2 a valere sul
PAR GOL Sicilia

PREMESSA

Lo svolgimento dei Servizi per il lavoro, da parte di operatori pubblici o privati in Sicilia, è regolamentato dal nuovo sistema di accreditamento adottato, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 29/01/2019, con Decreto del Dirigente Generale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 846 del 27/02/2020. Detta modalità di accreditamento riserva, al sistema duale pubblico/privato, lo svolgimento dei Servizi per il lavoro in Sicilia, nell'ottica di potenziare la collaborazione tra gli stessi attori del mercato del lavoro e garantire la massima diffusione dei servizi, sull'intero territorio regionale, in particolare di quei servizi, individuati quali LEP (Livello essenziale della prestazione) per i quali sono stati individuati e normati i risultati di output ed outcome.

Il PAR GOL Sicilia, a valere sulla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 " Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, finanziato con fondi del P.N.R.R., ha previsto, attraverso la predisposizione di milestone e target ben definiti e sicuramente ambiziosi, anche data la particolare tipologia delle risorse finanziarie in gioco, anche l'obiettivo di garantire la massima diffusione sul territorio regionale degli stessi Servizi per il lavoro, in un'ottica di capillarità e prossimità di resa degli stessi.

In relazione ai servizi resi dai Centri per l'impiego, il raggiungimento del predetto obiettivo è stato rappresentato al punto 4.2.2 *Azioni per la maggiore capillarità e prossimità dei Centri per l'impiego* dello stesso PAR GOL Sicilia, con il quale sono state previste modalità di collaborazione degli stessi C.P.I. con gli Enti locali siciliani che hanno portato all'apertura, in convenzione con gli stessi, di sportelli decentrati dei Centri per l'Impiego.

Si rende necessario, pertanto, diramare istruzioni al fine di regolamentare e rendere maggiormente funzionale, la capillarizzazione e la prossimità dell'erogazione dei servizi per il lavoro anche in relazione ai Soggetti, pubblici o privati, accreditati



all'erogazione di detti servizi, sul territorio siciliano, ai sensi del D.D.G. n. 846 del 27/02/2020.

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Fermo restando che la sede principale dello svolgimento dei Servizi per il lavoro resta la sede accreditata ai sensi del D.D.G. n. 846 del 27/02/2020 le modalità di svolgimento degli stessi, data la caratteristica propria dell'”Erogazione di servizi”, possono avvenire anche presso altre sedi o con modalità rese oggi disponibili dalle innovazioni tecnologiche, atteso che gli stessi, in qualsiasi modo siano erogati, debbano essere somministrati da soggetti specializzati nella loro erogazione, quindi da Orientatori professionali od Operatori dei servizi per il lavoro con contratto di lavoro in essere con un soggetto pubblico o privato accreditato all'erogazione dei servizi per il lavoro.

In particolare i servizi possono essere fisicamente resi con le seguenti modalità:

1. Servizi per il lavoro resi presso SEDI IN CONVENZIONE – alcuni Servizi per il lavoro possono essere resi in convenzione con Enti pubblici o Enti privati dotati di accreditamento allo svolgimento di servizi (ad es. Accreditamento allo svolgimento dei servizi formativi), in particolare i servizi regolamentati dai seguenti LEP:
 - a. LEP E - Orientamento specialistico;
 - b. LEP F1 - Accompagnamento al lavoro;
 - c. LEP F3 - Incrocio domanda/offerta;
 - d. LEP O - Supporto all'autoimpiego/ Percorsi per la creazione di impresa

La convenzione con la sede deve essere stipulata formalmente prima dell'erogazione dei Servizi e comunicata al Dipartimento responsabile dell'attuazione del competente Avviso.

Possono essere stipulate convenzioni con Enti locali, Università (anche private) o Scuole di ogni ordine e grado, possono essere stipulate convenzioni anche con Enti di Culto. Possono altresì essere stipulate convenzioni con Enti privati accreditati all'erogazione di servizi

formativi, il cui sistema di accreditamento fornisce ampie garanzie rispetto ai luoghi di erogazione anche dei servizi per il lavoro.

2. Servizi resi ricorrendo a STRUMENTI TECNOLOGICI - alcuni Servizi per il lavoro possono essere resi anche facendo ricorso a strumenti resi disponibili dalla tecnologia in particolare quelli come chat, videoconferenza, piattaforme come zoom o teams, che consentono, in modalità sincrona, la somministrazione dei servizi. Detti strumenti devono consentire il monitoraggio del servizio reso fornendo un log dell'attività dal quale siano ricavabili i dati di colui che ha somministrato l'intervento e del somministrato (Nome Cognome Codice fiscale) e gli esatti tempi di somministrazione. Data la specificità della metodologia di somministrazione, che poiché resa in modalità sincrona può essere equiparata alla presenza fisica del soggetto, data la specificità del beneficiario e la tipologia di servizio reso deve essere autorizzata dall'Amministrazione responsabile dell'attuazione del singolo Avviso pubblico, deciderà, in coerenza con le attività ed i beneficiari dell'Avviso, il ricorso a detta modalità di erogazione, valutando la proposta di resa del servizio presentata dal Soggetto Esecutore che può riguardare i seguenti LEP:

- a. LEP E - Orientamento specialistico;
- b. LEP F1 - Accompagnamento al lavoro;
- c. LEP F3 - Incrocio domanda/offerta;
- d. LEP O - Supporto all'autoimpiego/ Percorsi per la creazione di impresa.

Per l'erogazione dei servizi in FAd o in presenza, in coerenza con gli Avvisi pubblici 1 e 2, "resta ferma la necessità di garantire l'accessibilità ai servizi in presenza agli utenti che non sono nelle condizioni o non intendano fruire dei servizi a distanza".

3. Autorizzazione di SEDI OPERATIVE TEMPORANEE –
L'autorizzazione all'avvio di sedi operative temporanee, finalizzata all'attuazione delle misure previste dal PAR GOL Sicilia da parte dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro in Sicilia,

consiste in una particolare tipologia di quanto previsto dall'Avviso pubblico sul nuovo sistema di accreditamento previsto dal D.D.G. n. 846 del 27/02/2020, giustificato dall'elevato numero di beneficiari da raggiungere, e comunque dalle garanzie che il sistema ordinario di accreditamento fornisce in relazione ai soggetti ricompresi nello stesso. I soggetti già accreditati, possono pertanto richiedere l'autorizzazione all'utilizzo di sedi operative temporanee, garantendo i requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente in relazione all'erogazione dei servizi e facendo riferimento, per quanto riguarda l'utilizzo del personale, alle caratteristiche previste dall'art. 7 dell'Avviso pubblico per l'accREDITamento di cui al predetto D.D.G. n. 846 del 27/02/2020. Le domande potranno essere presentate direttamente su una sezione apposita predisposta dal CIAPI di Priolo sulla piattaforma informatica raggiungibile tramite l'indirizzo <https://www.ciapiweb.it>. Lo svolgimento delle attività presso le sedi operative temporanee verrà autorizzato, prima della somministrazione delle stesse, quando sarà certo lo spazio temporale nel quale dovranno essere rese.

Per l'Avviso n. 2 sul PAR GOL Sicilia la disponibilità all'apertura di sedi temporanee dovrà essere rappresentata all'atto della manifestazione di interesse nello stesso prevista. Presso le sedi temporanee possono essere resi tutti i servizi per il lavoro di cui al PAR GOL Sicilia fermo restando i requisiti professionali delle figure che erogano le misure.